



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0001876-03/07/2015-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Ancona – Vs. nota prot. n. 225 del 10.06.2015.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 145/2015/PAR approvata nell'adunanza del 1 luglio 2015 concernente l'oggetto.

Direttore della Segreteria

Dott. Carlo Serra





Deliberazione n. 145 /2015/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 1 luglio 2015

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Teresa BICA - Presidente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

* * *

PARERE

COMUNE DI ANCONA

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Ancona con nota in data 8 giugno 2015 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 225 del successivo 10 giugno 2015 ed assunta al protocollo (n. 1698) in pari data;

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Ancona, con nota a firma del Sindaco p.t., ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03, un'articolata richiesta di parere in tema di tutela legale degli



amministratori degli enti locali con specifico riguardo in ordine alla possibilità di estendere a questi ultimi la disciplina prevista per i dipendenti degli enti locali dall'art. 67 d.p.r. 15 maggio 1987, n. 268 a mente del quale sono poste a carico degli enti medesimi "anche a tutela dei propri diritti ed interessi" l'onere delle spese per la difesa nei procedimenti civili, penali od amministrativi "per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio...a condizione che non sussista conflitto di interessi".

Evidenziata la mancanza di una specifica disciplina – e ricostruito con dovizia di riferimenti giurisprudenziali il contrasto interpretativo sorto con riferimento alla questione in esame – l'Ente istante ha chiesto di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine alla possibilità di colmare per via di interpretazione analogica, o comunque estensiva, siffatto vuoto normativo.

Ha chiesto, in particolare, se sia consentito all'amministrazione locale rimborsare agli amministratori gli oneri sostenuti per la difesa in giudizio ovvero, a detti fini, contrarre specifiche polizze assicurative evidenziando, a sostegno della tesi favorevole per la quale l'Ente pare propendere, come la problematica sia suscettiva di incidere sull'effettività del diritto, costituzionalmente tutelato, di elettorato passivo che, diversamente opinando, verrebbe negato alle persone meno abbienti o, comunque, impossibilitate ad assumere su di sé i costi di cui trattasi.

Sotto questo profilo, ad ulteriore conforto della propria prospettazione, l'Amministrazione ha rilevato come il potenziale *vulnus* al diritto di elettorato passivo, peraltro di primaria rilevanza pubblicistica, non sia stato adeguatamente valutato nelle pronunce – dei diversi plessi giurisdizionali – che si sono negativamente espressi sulla materia.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

1. IN ORDINE ALLE PRELIMINARI QUESTIONI DI RICEVIBILITÀ E DI AMMISSIBILITÀ

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (*cf.* n. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione – conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 – per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dal Comune – Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C. conti, Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente.

A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere atteso che la stessa, pur formulata in termini generali ed astratti, non appare riconducibile alla materia della contabilità pubblica.

Di rilievo, in questa prospettiva, sono le indicazioni rese – ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, dunque, con obbligo conformativo a carico delle Sezioni regionali di controllo – dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/2014.

Chiamata a pronunciarsi, in ragione del contrasto giurisprudenziale rilevato dalla Sezione remittente, su una questione analoga a quella che ne occupa e, specificamente, sulla rimborsabilità delle spese legali sostenute da un amministratore assolto in sede penale con la formula "perché il fatto non sussiste", la Sezione – rammentati i principi espressi con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2006 sulla medesima fattispecie e ribaditi i criteri, in più occasione, affermati dalla giurisprudenza contabile per la corretta enucleazione dei presupposti cui è subordinata l'attivazione della funzione consultiva – ha concluso per l'inammissibilità della richiesta di parere.


Evidenziato, in particolare, come la predetta funzione consultiva si correli, tendenzialmente, a competenze tipiche della Corte dei conti, in sede di controllo delle autonomie territoriali, e come appaia insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto (di rimborso nel caso in esame), ha, altresì, rimarcato come la stessa pluralità di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, sia indicatore sintomatico della estraneità della questione alla materia della contabilità pubblica rettammente intesa.

Così, brevemente, ricostruito il percorso argomentativo della cennata deliberazione, rileva il Collegio, come in ragione dell'obbligo conformativo previsto ex lege, debba pervenirsi a declaratoria di inammissibilità della richiesta di parere.

Il carattere dirimente della questione preliminare, risolta negativamente, esime dalla deliberazione del merito.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche dichiara la inammissibilità della richiesta di parere indicata in epigrafe




ORDINA

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Ancona, e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 1 luglio 2015.


Il relatore

Valeria Franchi




Il Presidente

Teresa Bica



Depositata in Segreteria il **1 LUG. 2015**

Il direttore della Segreteria

Dr. Carlo Serra


CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.48391148 del 01/07/2015